

Conservatorio di Musica "Alfredo Casella"
Istituto Superiore di Studi Musicali



**CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE TRA ISTITUZIONI DELL'ALTA FORMAZIONE E
SPECIALIZZAZIONE MUSICALE**

ANNO ACCADEMICO 2023-2024

PREMESSO

che le collaborazioni tra le istituzioni dell'Alta Formazione e Specializzazione Musicale sono indispensabili allo sviluppo delle funzioni istituzionali di formazione, ricerca e produzione artistica,

TRA

il Conservatorio di Musica "Alfredo Casella" con sede in L'Aquila, Via Francesco Savini, rappresentato dal Direttore pro tempore, maestro Claudio Di Massimantonio

E

l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Gaetano Braga" con sede in Teramo,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Obiettivi

Le parti ritengono di reciproco interesse avviare una forma stabile di collaborazione al fine di sviluppare e organizzare al meglio le potenzialità del sistema della formazione, della ricerca e della produzione artistica. La collaborazione si basa su criteri di reciprocità e si sviluppa secondo modalità che vengono congiuntamente pianificate in relazione a specifici progetti.

Art. 3 Oggetto della convenzione

L'oggetto della presente convenzione è rappresentato dalla collaborazione tra le parti nello svolgimento delle attività istituzionali. Negli ambiti di comune interesse le parti definiscono le seguenti fattispecie di collaborazione che vengono attuate tramite specifici accordi:

- scambio di personale docente al fine di favorire lo svolgimento di seminari, convegni e conferenze, nonché di discutere esperienze nei settori di interesse comune;
- attività di formazione e ricerca congiunta;



- organizzazione di produzione artistica congiunta;
- scambio di materiale didattico;
- partecipazione congiunta a bandi nazionali e/o internazionali di sostegno a specifici progetti di interesse comune approvati dai competenti organi.

Gli accordi attuativi devono essere conformi alle disposizioni normative vigenti, devono tenere conto delle specifiche esigenze delle parti e devono richiamare e rispettare la presente convenzione.

Art. 4 Esecuzione delle prestazioni

Ciascuna parte si impegna a svolgere le proprie attività e a eseguire le prestazioni oggetto della presente convenzione nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza, senza arrecare alcun pregiudizio all'altra parte. La violazione di tali principi comporta la facoltà della parte adempiente di risolvere la presente convenzione.

Art. 5 Uso reciproco del nome e del logo

L'utilizzazione del nome e/o del logo delle parti si intende regolata dal codice civile.

Art. 6 Facoltà di recesso

Le parti possono recedere dalla presente convenzione tramite comunicazione mediante PEC, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno due mesi.

Art. 7 Durata e rinnovo

La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è escluso il rinnovo tacito. Alla scadenza può essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Art. 8 Copertura assicurativa

Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile dei propri studenti, del proprio personale, e dei propri collaboratori esterni impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 9 Salute e sicurezza

Le parti garantiscono la conformità dei luoghi di lavoro alle norme di sicurezza vigenti.

Art. 10 Oneri finanziari

La presente convenzione non comporta oneri finanziari.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essere consapevoli che i dati personali forniti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione sono trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto delle modalità indicate nell'articolo 5 del GDPR 2016/679.

Art. 12 Registrazione e spese

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ai sensi del CAD (codice dell'amministrazione digitale) ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a tassa FISSA, AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 131 DEL 1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ne fa richiesta.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 – tabella B n. 16 -.

Art. 13 Controversie

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, la relativa controversia giudiziaria sarà di esclusiva competenza del foro dell'Aquila.

L'Aquila li 8 gennaio 2024

Conservatorio di Musica
"Alfredo Casella"



Istituto Superiore di Studi Musicali
"Gaetano Braga"



